



## **CIRCOLARE FEBBRAIO 2026**

### **IN BREVE**

---

- Il nuovo servizio di integrazione del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche
- Rimborso IVA 2026: svolta per le “società di comodo” e nuove semplificazioni
- Rottamazione-quinquies: come ottenere il Prospetto informativo per la rottamazione cartelle 2026
- Certificazione attività di R&S: l’Agenzia delle Entrate chiarisce il “fattore tempo”
- Intrastat 2026: la soglia per gli acquisti di beni sale a 2 milioni di euro
- La documentazione a sostegno delle operazioni IVA “triangolari”
- Assemblee societarie 2026: il punto del Consiglio Notarile di Milano per le riunioni a distanza
- D.Lgs. n. 231/2001: l’esplosione dei reati-presupposto e la sfida della compliance effettiva
- Riforma PEX 2026
- Fringe benefit 2026: confermato il bonus bollette fino a 2.000 euro

### **PRINCIPALI SCADENZE**

---

---

## IN BREVE

---

IVA

### **Il nuovo servizio di integrazione del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche**

*Agenzia delle Entrate, Guida all'utilizzo del servizio di integrazione del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche*

A partire **dal 27 gennaio 2026** è finalmente disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi il **servizio web per l'integrazione del codice CUP nelle fatture elettroniche** relative all'acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive previsto dal provvedimento 10 dicembre 2025, n. 563301.

Fin dal 1° giugno 2023 le fatture elettroniche emesse da cedenti/prestatori residenti o stabiliti nel territorio dello Stato relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, devono sempre contenere il Codice unico di progetto (CUP).

Tale codice è riportato nell'atto di concessione dell'incentivo o viene comunicato al momento della sua assegnazione o al momento della sua richiesta e deve essere riportato dal cedente/prestatore nella fattura al momento della sua emissione. Non è però raro il **caso in cui il CUP venga assegnato successivamente all'emissione della fattura**.

Qualora il CUP non sia stato riportato nella fattura elettronica o sia stato riportato in modo errato dal cedente/prestatore e quest'ultimo non abbia provveduto a rimetterla in maniera corretta, **il cessionario/committente può integrare il CUP nella fattura mediante l'utilizzo del servizio web presente nel portale Fatture e Corrispettivi**, come ben descritto nella Guida all'utilizzo del servizio di integrazione del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche.

IVA

### **Rimborso IVA 2026: svolta per le "società di comodo" e nuove semplificazioni**

I nuovi modelli IVA 2026 introducono una serie di correttivi che promettono di snellire notevolmente le procedure per il recupero del credito IVA.

La principale novità riguarda il **rimborso IVA** per le cosiddette **società di comodo** (o non operative). In un'ottica di allineamento ai principi comunitari di neutralità dell'imposta, viene eliminata la storica penalizzazione che impediva l'utilizzo del credito. Da quest'anno, lo *status* di società non operativa non blocca più il credito maturato, né richiede attestazioni specifiche o test di operatività per sbloccare i fondi.

Le innovazioni toccano anche settori specifici e politiche di investimento:

- **settore logistica e trasporti:** cambiano le regole per l'indicazione delle prestazioni in *reverse charge* (inversione contabile). È stato chiarito che il pagamento dell'IVA da parte del committente in questo regime non influisce sul calcolo dell'aliquota media, parametro cruciale per l'accesso al rimborso IVA. Una distinzione netta rispetto alle regole dello *split payment* della PA;
- **investimenti su beni di terzi:** si estende il perimetro del rimborso per l'acquisto di **beni ammortizzabili**. L'agevolazione coprirà anche le spese sostenute su beni di terzi, e anche gli investimenti destinati successivamente a operazioni non imponibili, rimuovendo precedenti incertezze interpretative.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### **Rottamazione-quinquies: come ottenere il Prospetto informativo per la rottamazione cartelle 2026**

La nuova rottamazione-quinquies si presenta come un'opportunità per contribuenti e professionisti, offrendo una via d'uscita agevolata per i debiti affidati all'agente della riscossione.

La sfida principale in queste settimane consiste nel mappare correttamente l'esposizione debitoria e a tal fine gioca un ruolo fondamentale il Prospetto informativo.

Il Prospetto informativo è l'**elenco analitico delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e di addebito che rientrano nel perimetro della definizione agevolata** e riporta anche il calcolo preciso di quanto dovuto al netto di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative (multe stradali), il Prospetto evidenzia l'abbattimento totale degli interessi e dell'aggio, lasciando in carico al contribuente solo la quota capitale e le spese di notifica/procedura.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto una procedura telematica semplificata per richiedere il Prospetto informativo.

Il professionista o il contribuente può procedere attraverso due canali principali:

<b>1. Area Riservata (accesso con credenziali SPID, CIE o CNS)</b>	<b>2. Area Pubblica (senza credenziali)</b>
È la modalità consigliata. Una volta effettuato l'accesso sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è sufficiente selezionare la sezione dedicata alla "Definizione Agevolata – Rottamazione-quinquies". All'interno, sarà possibile visualizzare immediatamente la propria situazione e richiedere l'invio del Prospetto via e-mail o consultarlo direttamente a video.	Per chi non dispone di credenziali digitali, è disponibile un servizio in area pubblica. In questo caso, il richiedente dovrà inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e allegare la documentazione di riconoscimento. Dopo la verifica dei dati, il sistema invierà un link alla casella e-mail indicata per scaricare il Prospetto informativo entro le 72 ore successive.

Una volta ottenuto il Prospetto sarà possibile visualizzare:

- il totale del debito residuo "lordo";
- il **totale dovuto per la rottamazione-quinquies**, che comprende esclusivamente la quota capitale e le spese vive (notifica e procedure esecutive);
- il risparmio effettivo ottenuto con l'abbattimento di sanzioni e interessi.

Il Prospetto informativo rappresenta dunque il presupposto necessario per presentare la domanda di adesione definitiva. Senza una lettura attenta del Prospetto, si corre il rischio di includere carichi non spettanti o di sottostimare l'impegno finanziario richiesto per le rate future.

#### AGEVOLAZIONI

##### **Certificazione attività di R&S: l'Agenzia delle Entrate chiarisce il "fattore tempo"**

L'Agenzia delle Entrate (nella Videoconferenza del 5 febbraio 2026) ha fornito chiarimenti determinanti su un tema che, negli ultimi mesi, ha generato incertezze interpretative tra i consulenti e le imprese: la **validità della certificazione delle attività di ricerca e sviluppo a fronte di controlli fiscali già avviati**.

Al centro della questione, nello specifico, c'è il rapporto cronologico tra la presentazione dell'istanza e la notifica degli atti istruttori.

*Vedi l'Approfondimento*

IVA

### **Intrastat 2026: la soglia per gli acquisti di beni sale a 2 milioni di euro**

*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Determinazione 3 febbraio 2026, n. 84415/RU*

Con la pubblicazione della determinazione direttoriale n. 84415 del 3 febbraio 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in sinergia con l'Agenzia delle Entrate e l'ISTAT, ha elevato significativamente il limite che fa scattare l'obbligo di rendicontazione per le transazioni intracomunitarie.

In particolare, l'intervento normativo si concentra sul **Modello Intra 2-bis**, ovvero l'elenco riepilogativo degli **acquisti intracomunitari di beni presentato ai soli fini statistici**. La novità più rilevante è l'innalzamento della soglia per la presentazione mensile, che passa dai precedenti 350.000 euro a **2.000.000 di euro**.

A partire dagli invii da effettuarsi entro il **25 febbraio 2026**, le aziende saranno tenute a compilare gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti di beni solo se l'ammontare totale trimestrale di tali operazioni è stato pari o superiore a 2 milioni di euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Questa modifica esonera dunque una vasta platea di operatori di medie dimensioni da un adempimento che, negli ultimi anni, era diventato particolarmente oneroso sotto il profilo gestionale.

Nonostante l'importante semplificazione sul fronte degli acquisti, il quadro normativo rimane articolato per le altre tipologie di operazioni. Le soglie per le **cessioni di beni** (Modello Intra 1-bis) restano fissate a 50.000 euro trimestrali per l'obbligo mensile. Allo stesso modo, per i **servizi ricevuti** (Modello Intra 2-quater), la soglia rimane confermata a 100.000 euro. Per quanto riguarda invece i **servizi resi** (Modello Intra 1-quater), l'obbligo di presentazione persiste per tutte le operazioni, senza la previsione di una franchigia minima.

Naturalmente, anche in assenza del modello statistico, resta fermo l'obbligo di integrare le fatture passive intracomunitarie e trasmettere i dati al Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando i codici documento specifici, come il TD18 per l'acquisto di beni.

IVA

### **La documentazione a sostegno delle operazioni IVA "triangolari"**

*Cassazione, Ordinanza 16 novembre 2025, n. 30183*

La Cassazione, con l'ordinanza n. 30183 del 16 novembre 2025, ha chiarito che le operazioni "triangolari", per essere non imponibili IVA, devono possedere un **requisito "volontaristico"**, provato documentalmente, che prescinde dalla sola risultanza fattuale del trasporto all'estero del bene.

Le operazioni triangolari, interne o comunitarie, si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale.

L'art. 58 del D.L. n. 331/1993, prevede che sono **non imponibili** le "cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi". La cessione viene effettuata, quindi, non al destinatario finale della merce ma a un soggetto passivo, realmente interposto (sia se residente che se non residente nello Stato membro del cedente), che effettua l'acquisto solo in funzione della successiva operazione di esportazione o di cessione intracomunitaria. In tal caso, l'acquisto del bene da parte del primo cessionario (interposto) non rileva quale cessione imponibile effettuata nel territorio dello Stato del cedente, ma quale fase preliminare dell'operazione intracomunitaria che si perfeziona con il trasferimento del bene in un altro Stato membro ove risiede il soggetto passivo indicato già all'origine come destinatario finale.

I giudici di legittimità hanno specificato che il trasporto della merce all'estero non è un elemento di prova sufficiente (per quanto necessario) perché "al fine di considerare un'operazione triangolare come cessione intracomunitaria non imponibile, l'espressione letterale «a cura» del cedente, contenuta nell'art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 ..." va interpretata "in relazione allo scopo della norma, che è quello di evitare operazioni fraudolente, le quali si

*verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente ... decidere di esportare i beni in un altro «Stato membro» e, quindi, non nel senso che la spedizione o il trasporto devono avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo, ma nel senso che è essenziale che **vi sia la prova** (il cui onere grava sul contribuente) **che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero**» (Cassazione, sentenza n. 4408/2018).*

## SOCIETÀ

### **Assemblee societarie 2026: il punto del Consiglio Notarile di Milano per le riunioni a distanza**

*Consiglio Notarile di Milano, Massima 15 dicembre 2025, n. 216*

Il Consiglio Notarile di Milano, con la recente Massima n. 216/2025, ha definito il perimetro delle regole che governeranno lo svolgimento delle assemblee a decorrere dal 1° gennaio 2026. La fine del regime “emergenziale” (ex art. 106, D.L. n. 18/2020), che ha permesso per anni lo svolgimento delle riunioni a distanza in deroga agli statuti, impone oggi a commercialisti e uffici amministrativi una revisione tempestiva delle prassi aziendali.

Secondo l'orientamento dei Notai milanesi, dal 2026 torneranno a prevalere le norme del Codice civile, interpretate secondo criteri di modernità:

- per le **s.p.a.**, l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione (anche esclusivo) sarà consentito solo se **esplicitamente previsto da una clausola statutaria**, come richiesto dall'art. 2370 c.c.;
- al contrario, per le **s.r.l.** vige una maggiore flessibilità: nel silenzio della legge e dello statuto, la **partecipazione a distanza** è da ritenersi **sempre ammissibile**, a meno che l'atto costitutivo non la vieti esplicitamente.

La Massima introduce due punti di estremo interesse operativo:

1. l'**assemblea totalitaria** potrà svolgersi esclusivamente “a distanza” anche in assenza di clausole statutarie, purché siano presenti i requisiti di legge (presenza di tutti i soci e della maggioranza degli organi sociali);
2. **sede fisica e verbale**: in caso di convocazione in un luogo fisico, è sufficiente che lì si trovi il soggetto verbalizzante (segretario o notaio). Gli altri partecipanti potranno connettersi da remoto. È inoltre dichiarata legittima la clausola che preveda la convocazione in un “luogo virtuale” senza indicazione di una sede fisica.

## SOCIETÀ

### **D.Lgs. n. 231/2001: l'esplosione dei reati-presupposto e la sfida della compliance effettiva**

Una analisi recentemente pubblicata conferma un trend che le imprese non possono più ignorare: il D.Lgs. n. 231/2001 è passato da normativa “speciale” a pilastro sistemico del governo societario. In venticinque anni, il catalogo dei reati-presupposto è letteralmente esploso, passando dalle iniziali 15 fattispecie a oltre 200.

Questa stratificazione normativa non è solo quantitativa, ma qualitativa e oggi la responsabilità dell'ente abbraccia ambiti eterogenei: dai reati tributari e societari alla tutela ambientale (la famiglia più numerosa con 40 fattispecie), fino alle recentissime introduzioni relative alla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea e alla tutela degli animali.

L'ipertrofia del catalogo 231 pone le aziende di fronte a un bivio critico. Il rischio concreto è che il Modello Organizzativo si trasformi in un mero “onere burocratico” o in un documento “copia-incolla”, incapace di intercettare le reali dinamiche di rischio, invece di rappresentare la **centralità dell'assetto organizzativo**.

Un Modello 231 efficace non è una corazza statica, ma uno strumento di governo che deve saper leggere:

- i flussi finanziari e la digitalizzazione dei processi;
- la gestione della filiera e delle deleghe;
- le zone d'ombra introdotte dalle nuove tecnologie.

In un contesto dove la “colpa d’organizzazione” diventa il perno della responsabilità, non è più sufficiente avere un Modello, ma è necessario che esso sia vivo, aggiornato e coerente con l’operatività aziendale.

IRES

### **Riforma PEX 2026**

*Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 51-54*

Con l’ultima legge di Bilancio, il legislatore è intervenuto su uno dei pilastri della fiscalità d’impresa: il regime della Participation Exemption (PEX).

La manovra introduce requisiti più stringenti che, a partire dal 2026, modificheranno l’accesso al beneficio fiscale per una platea non trascurabile di investitori.

Il regime PEX, disciplinato dall’art. 87 del TUIR, consente di escludere dalla formazione del reddito imponibile il 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, a patto che vengano rispettati determinati requisiti (holding period, classificazione in bilancio, residenza fiscale e commercialità della partecipata).

L’obiettivo della nuova norma è ora quello di circoscrivere l’agevolazione alle **partecipazioni di rilievo**, escludendo dal perimetro della PEX i cosiddetti “micro-investimenti”. La principale novità riguarda infatti l’introduzione di due **soglie alternative per le partecipazioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2026**:

1. **soglia percentuale**: la partecipazione deve rappresentare almeno il **5% del capitale sociale** della società partecipata;
2. **soglia di valore**: il valore di acquisizione della partecipazione deve essere superiore a **500.000 euro**.

Ne deriva che i piccoli investimenti, che fino ad oggi potevano godere dell’esenzione rispettando i requisiti standard di detenzione e commercialità, resteranno esclusi dal regime agevolato se non raggiungono i nuovi parametri dimensionali. Per queste fattispecie, la plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito d’impresa.

Sotto il profilo applicativo, la novità non ha effetti retroattivi e si applica esclusivamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e strumenti finanziari **acquisiti o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026**. In caso di cessione parziale di un pacchetto azionario composto da quote acquistate sia prima che dopo il termine del 1° gennaio 2026, la legge impone l’applicazione del criterio **“first-in first-out” (FIFO)**; si considereranno quindi cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più remota.

IRPEF

### **Fringe benefit 2026: confermato il bonus bollette fino a 2.000 euro**

La legge di Bilancio 2026 ha consolidato l’impianto dei fringe benefit, mantenendo le soglie di esenzione degli ultimi periodi d’imposta.

In particolare, la disciplina, che deroga parzialmente all’art. 51, comma 3, del TUIR, prevede **per il 2026** due distinti tetti di esenzione fiscale e contributiva:

- la soglia ordinaria è fissata a **1.000 euro** per la **generalità dei lavoratori dipendenti**;
- tale limite raddoppia a **2.000 euro** per i **dipendenti con figli a carico** (compresi i figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidati).

Ricordiamo che per essere considerati “a carico”, i figli devono possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (soglia che sale a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

Il cosiddetto “bonus bollette” rientra nel calcolo cumulativo di questi limiti. Le aziende possono rimborsare o pagare direttamente le fatture relative a **luce, gas e acqua**. La prassi consolidata (si veda la Circolare AdE n. 23/E/2023) chiarisce che sono ammissibili le utenze relative a **immobili ad uso abitativo detenuti dal dipendente o dai suoi familiari**, incluse le spese condominiali ripartite o le utenze intestate al proprietario di casa ma riaddebitate analiticamente al locatario.

Per quanto riguarda i fringe benefit, l'azienda ha l'obbligo di acquisire e conservare la documentazione giustificativa. È ammessa la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** da parte del dipendente, il quale deve attestare di essere in possesso delle fatture originali e che le stesse non siano già state oggetto di rimborso presso altri datori di lavoro o enti.

### PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
<b>Sabato 28 febbraio 2026</b>	<b>Comunicazione adesione regime contributivo agevolato - Regime forfetario</b>	Termine per la presentazione all'INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso.	Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario, esercenti attività di impresa, arti o professioni.	Telematica
<b>Lunedì 2 marzo 2026</b>	<b>Imposta di bollo su fatture elettroniche</b>	Termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2025.	Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.	Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
<b>Lunedì 2 marzo 2026</b>	<b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</b>	Termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre 2025.	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica